

Il Regolamento della legge regionale sui castelli

Si pubblica di seguito il regolamento previsto dalla Legge Regionale 10 maggio 2000, n. 10, riguardante "Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia".

Esso è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 2000, n. 0311/Pres.

Con questo testo normativo possono trovare applicazione tutte le disposizioni, di grande interesse per la tutela e la valorizzazione dei castelli, che sono previste nella Legge regionale. Se ne raccomanda una attenta lettura da parte di tutti coloro che sono interessati a giovare delle agevolazioni dirette al recupero del patrimonio castellano di cui hanno la responsabilità.

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
23 agosto 2000, n. 0311/Pres.**

Legge regionale 10/2000. Disposizioni concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande e la rendicontazione del contributo per interventi a sostegno dell'architettura fortificata.
Approvazione

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000 n° 10 concernente interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO in particolare l'articolo 7, Comma 3, della legge medesima, che stabilisce che la documentazione da presentare a corredo delle singole domande, nonché le modalità e i termini di rendicontazione dei contributi concessi sia determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura;

VISTO il testo recante «Disposizioni concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande di contributo per interventi a sostegno dell'architettura fortificata e per la rendicontazione dei contributi concessi » predisposto dalla Direzione regionale dell'i-

struzione e della cultura;

ATTESO che sul medesimo il Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta dell'8 agosto 2000 ha espresso parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;
SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2507 dell'8 agosto 2000; DECRETA

Sono approvate le disposizioni di cui allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande di contributo e sovvenzione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, nonché le modalità e i termini di rendicontazione delle medesime.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, Li 23 agosto 2000

Allegato A

Legge regionale 10/2000. Interventi a sostegno dell'architettura fortificata.

Disposizioni concernenti la documentazione da presentare a corredo delle domande e la rendicontazione dei contributi.



In conformità delle disposizioni recate dalla legge regionale 8 maggio 2000, n° 10, concernenti interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia, il presente documento definisce la documentazione da presentare a corredo delle domande di contributo o sovvenzione, nonché le modalità e i termini di rendicontazione dei contributi da concedersi relativamente agli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, concernenti rispettivamente:

- a) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, così come storicamente definito
- b) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;
- c) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali;
- d) le iniziative e programmi di valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati, comprendente anche i percorsi didattici preordinati alla fruizione;
- e) [assistenza tecnica per la progettazione ed attuazione degli interventi appena citati mediante iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica.

Documentazione da allegare alla domanda

Art. 4 - Contributi di cui alle lettere. a) (restauro), b) (indagine e recupero) e c) (riuso)

1. dichiarazione attestante.
l'esistenza e l'entità dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o erogati da privati per la stessa iniziativa;
l'esistenza di iniziative pregresse di studio, ricerca, indagine sul bene oggetto di domanda già sostenute, con sovvenzioni a carico del bilancio regionale; l'uso attuale dell'immobile e l'uso previsto a conclusione dell'intervento. La dichiarazione dovrà comprendere l'esplicito assoggettamento alle disposizioni della legge regionale 7/2000 in materia di mantenimento della destinazione d'uso; la disponibilità a consentire l'apertura al pubblico del bene architettonico. Per i proprietari privati dovrà essere allegata copia della convenzione con il Comune competente per territorio ovvero copia della formale espressione di disponibilità resa dal Comune medesimo a stipulare una convenzione, che consenta l'apertura al pubblico, settimanale o stagionale, del bene architettonico, in ogni caso tale documentazione dovrà esprimere i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico.

2. Documentazione illustrativa degli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n° 27, e successive modificazioni.
3. Copia del «decreto di vincolo» o della «dichiaratoria» emessi ai sensi della vigente normativa in materia di tutela del patrimonio culturale, concernente l'immobile su cui si interviene (per gli edifici non tutelati «*ope legis*»).
In particolare, per gli interventi di cui alla lettera a) (conservazione e restauro) e alla lettera b) (indagini e recupero di reperti e testimonianze):
4. relazione storica e tecnica, redatta da un architetto o tecnico abilitato alla progettazione su immobili aventi natura di bene culturale, atta a documentare:
 - a) le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risultino evidenti i valori, storici od architettonici da salvaguardare;
 - b) la misura della degradazione dell'immobile sulla quale si intende intervenire, la natura dei lavori da eseguire, e la previsione delle metodologie di indagine, conservazione e restauro da impiegare;
 - c) l'indicazione ragionata della spesa prevista;
 - d) la compatibilità dell'uso previsto con la conservazione delle caratteristiche storico-architettoniche del bene.

Per gli interventi di cui alla lettera c) (riuso):

- Relazione statica e tecnica, redatta da un architetto o tecnico abilitato alla progettazione su immobili aventi natura di bene culturale, atta a documentare:
 - a) le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risultino evidenti i valori, storici od architettonici da salvaguardare;
 - b) la natura dei lavori da eseguire, e la previsione delle metodologie da impiegare per assicurare la compatibilità dell'uso previsto con la conservazione delle caratteristiche storico-architettoniche del bene.
 - a) l'indicazione ragionata della spesa prevista.

Art. 5 - Sovvenzioni di cui alla lettera d) (valorizzazione turistico-culturale e percorsi didattici)

1. relazione sulle iniziative e i programmi da intraprendere, atta a documentare
 - a) la natura degli investimenti e dei lavori da eseguire, e la previsione delle metodologie da impiegare per assicurare la compatibilità dell'uso previsto con la conservazione e la valorizzazione delle caratteristiche storico-architettoniche del bene;
 - b) la fattibilità economica dell'iniziativa, con l'indicazione degli elementi che compongono l'offerta di



- valorizzazione, l'esposizione ragionata della spesa complessiva prevista, degli eventuali cofinanziamenti e della quota da sovvenzionare, la descrizione della dotazione di risorse umane e attrezzature disponibili e utilizzabili da parte del richiedente per la realizzazione del progetto nonché le stime dei risultati attesi necessari ai pareggio finanziario;
- e) l'arco cronologico per lo svolgimento dei programmi.
2. Dichiarazione del richiedente attestante il possesso attuale dei requisiti stabiliti per lo svolgimento delle attività oggetto della richiesta di sovvenzione.

Art. 6. Sovvenzioni di cui alla lettera e (assistenza tecnica)

1. Relazione che illustri le motivazioni della ricerca e dei risultati attesi, con l'indicazione dei fattori che concorrono a determinare la rilevanza e l'interesse regionale del progetto e eventuale illustrazione degli elementi che lo collegano ad aspetti e problematiche specifiche dell'architettura fortificata nella regione, l'indicazione dei tempi di realizzazione, la descrizione della dotazione di attrezzature disponibili e utilizzabili per la realizzazione del progetto.

2. Previsione analitica dei costi di realizzazione e della copertura finanziaria

Presentazione delle domande

Le domande redatte in osservanza alle norme sul bollo, contenenti l'indicazione della generalità, della residenza, il codice fiscale e la firma del richiedente, nonché l'indicazione precisa dell'oggetto dell'intervento, saranno presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali entro i termini previsti dalla legge, corredate dalla documentazione sopra descritta.

Rendicontazione

Le modalità e i termini di rendicontazione dei beneficiari saranno stabiliti nei singoli decreti di concessione in conformità alle disposizioni generali recate dal capo III della legge regionale n° 7/2000; per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di opere si applicano le disposizioni della legge regionale 46/1986

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE



